

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2095)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA e PENNACCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1972

Modificazioni alla legge 28 luglio 1971, n. 558, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 28 luglio 1971, n. 558, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1971, è stato disciplinato l'orario dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio. La stessa legge, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ha delegato la Regione a determinare tale orario stabilendo i criteri cui la stessa determinazione deve uniformarsi.

L'applicazione della legge ha destato una serie di perplessità e disagi in diverse zone limitatamente, soprattutto, ad alcune categorie di prodotti.

I disagi richiamati sono causati dalle disposizioni in ordine alla chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, specialmente per gli operatori del commercio ambulante.

Va detto, ad esempio, che tra le categorie colpite si ritrovano quelle dei venditori am-

bulanti di frutta di mare e frutta secca. È proprio nei giorni domenicali e festivi che tali venditori esercitano la massima parte della propria attività, in quanto la domanda dei prodotti in parola si presenta in misura notevole proprio in quei giorni.

I summenzionati disagi, pertanto, sono rappresentati da un danno economico a volte rilevante nella sfera degli interessi dei venditori e da uno stato di insoddisfazione di numerosi consumatori di tali prodotti.

In considerazione di tanto e delle vive tensioni che si registrano sempre più nelle zone interessate, appare opportuno modificare la richiamata legge in maniera da consentire nei giorni domenicali e festivi la vendita dei prodotti tipici e di largo consumo per i quali negli altri giorni la domanda è pressochè assente.

Si propone, quindi, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dalla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, la vendita dei prodotti tipici e dei prodotti di cui è accertato il largo consumo può essere effettuata anche nei giorni di domenica e nelle feste infrasettimanali.

Le Regioni predispongono l'elenco di tali prodotti, sentito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.